



**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA DI CATEGORIA B/I**

BANDO N. 11/2018 - ASS.

IL DIRETTORE

**Prot. N. 1197/2018 del 12.10.2018 Rep. N.139 Pubblicazione 12.10.2018
Classif. VII/1 Scadenza 11.11.2018**

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

VISTA la Legge 16.6.1998, n. 191;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolare l'art.22;

VISTO il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 1030 del 7.4.2017;

VISTO il D.M. n. 102 del 9.3.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia,Culture,Religioni **del 5.9.2018** con la quale si individua il settore scientifico-disciplinare, il titolo e il responsabile scientifico dell' assegno;

VISTA la copertura economica sui Fondi ERC Grant PAths - Responsabile dei fondi Prof.ssa Paola Buzi.

DISPONE

Art. 1

Numero degli assegni e titolo delle ricerche

E' indetta una procedura selettiva pubblica **per titoli e colloquio**, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di **categoria B - Tipo I - della durata di 1 anno (uno)** per il S.s.d.

L-OR/02 dal titolo "**Per una classificazione delle legature dei manoscritti copti: studio storico e tipologico**" presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell'Università degli studi di Roma La Sapienza.

Responsabile scientifico Prof.ssa Paola Buzi.

Argomenti del colloquio:

1. **Tipologie di legature antiche**
2. **Aspetti tecnici relativi alle legature antiche**
3. **Terminologia**



Art. 2

Durata, rinnovo e importo dell'assegno

L'assegno avrà la **durata di 1 (uno) anno**.

La durata complessiva del rapporto instaurato, ai sensi dell'art.22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L'importo per i 12 mesi è stabilito in € **19.613,00** al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituisce comunque titolo preferenziale.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fine della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado, ovvero un rapporto di coniugio con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.



Art. 4

Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione alle procedure di selezione, redatta in carta semplice, in conformità all'allegato A e firmata dal candidato, indirizzata alla Direttrice del Dipartimento di Storia Culture Religioni, Università di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all'Albo del Dipartimento di Storia Culture Religioni dell'Università di Roma "La Sapienza" e sul sito del Dipartimento e dell'Ateneo allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum, lista delle pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione si ritenga utile, secondo le seguenti modalità alternative:

Trasmessa per via telematica tramite la modalità di posta elettronica NON certificata personale del candidato secondo le vigenti disposizioni al seguente indirizzo di posta elettronica: assegniricercadipscr@uniroma1.it

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (**per comprovati motivi da esplicitare al punto 13 dell'Allegato A**) la stessa potrà essere spedita a mezzo Raccomandata AR entro i termini di scadenza del Bando, oppure consegnata a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni - Piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, II Piano , secondo il seguente orario: **Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10.00 alle 13.00**
Martedì dalle 14.30 alle 15.30

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

I concorrenti dovranno indicare OBBLIGATORIAMENTE, (sulla busta in caso di invio a mezzo raccomandata o consegna a mano; nell'oggetto della mail in caso di invio telematico) il numero del bando di riferimento, la sigla e il S.s.d., pena invalidità della domanda.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica professionale (e-mail nel formato nome.cognome) lo stesso indicato nel curriculum, al quale inviare ogni comunicazione, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Storia, Culture, Religioni.



Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

N.B. Al fine di permettere la migliore organizzazione del lavoro delle commissioni esaminatrici, coloro che sceglieranno di inviare la domanda di partecipazione per posta raccomandata hanno l'onere, a pena di esclusione, di comunicare, entro il giorno successivo a quello di spedizione, all'indirizzo mail assegniricercadipscr@uniroma1.it i seguenti dati: cognome, nome, numero della raccomandata e data di spedizione.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 445/00, pena esclusione dalla procedura selettiva:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- laurea posseduta con l'indicazione della votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- di possedere il curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- di svolgere la seguente attività lavorativa presso (specificare datore di lavoro, se ente pubblico o privato e tipologia di rapporto)
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegate:

- La dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (**Allegato B**);
- La fotocopia di un documento di riconoscimento e di codice fiscale o tessera sanitaria;



Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le dichiarazioni sopra indicate ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione, nonché le domande prive di sottoscrizione. L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 104/92, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Art. 5

Titoli e curriculum

La domanda (Allegato A - in formato PDF per chi presenta la domanda per via telematica tramite la modalità di posta elettronica) deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva dettagliata dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestante il possesso e la conformità dei sottoelencati titoli:

- a) certificato di laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
- b) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero;
- c) documenti e titoli che si richiedono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero ecc.)
- d) altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali debitamente attestate con decorrenza e durata dell'attività stessa;
- e) Lista delle eventuali pubblicazioni scientifiche;

I titoli redatti in lingua straniera dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che dovrà essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in **lingua inglese**.

I certificati, se presentati, non possono comunque essere presi in considerazione e devono essere sostituiti da dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Dovrà inoltre essere allegato il curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato (per chi presenta la domanda per via telematica tramite la modalità di posta elettronica il curriculum dovrà essere allegato in formato PDF)

In merito ai casi in cui stati, qualità personali e fatti siano stati posti in essere in uno Stato diverso da quello italiano, è richiesta obbligatoriamente la produzione delle certificazioni in formato PDF, poiché la normativa sopra richiamata è applicabile solo per le amministrazioni dello Stato italiano come chiarito dal Ministro per la P.A. e la semplificazione, con circolare n.5 del 23 maggio 2012.



I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

I cittadini stranieri solo se residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art.6

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzione

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del T.U.I.R. – Titolo I, Capo IV, superiore a euro 16.000,00.

L'assegno non può essere inoltre cumulato con:

- altre borse di studio con finalità analoghe, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

L'assegno è individuale. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla struttura di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno; non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte. Il Direttore di ricerca e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro. Sempre garantendo il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione della struttura, sentito il responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università "La Sapienza" ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80, ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I titolari di assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

I dipendenti di pubbliche amministrazioni possono beneficiare di assegni di ricerca qualora si collochino in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 7

Selezione

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, dovranno essere espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Voto di laurea
- Dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente);



- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa
- Colloquio (obbligatorio per la tipologia I)

L'assegno è conferito al candidato che abbia riportato almeno la votazione minima complessiva di 70 (settanta) punti.

**I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti, agli interessati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell'Università di Roma "La Sapienza".
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.**

Art. 8

Colloquio

La prova d'esame consiste in un colloquio che verterà sul progetto di ricerca di cui all'art 1 del presente bando.

L'avviso per la presentazione all'eventuale colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati. L'avviso è inviato ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Art. 9

Commissioni giudicatrici

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, su proposta del Consiglio o della Giunta del Dipartimento di Storia Culture Religioni, una volta scaduti i termini.

La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente, e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Tutti i Commissari devono appartenere al settore concorsuale o al S.s.d. oggetto della selezione

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

I risultati della valutazione dei titoli, saranno resi noti agli interessati mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni.



Art. 10

Formazione delle graduatorie di merito

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

Le graduatorie di merito dei candidati saranno formate secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale colloquio. La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione per mancata accettazione dell'assegno; l'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato che risulterà idoneo nel rispetto dell'ordine della graduatoria stessa.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni e sul sito web dell'Università, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di (30) giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 11

Conferimento dell'assegno di ricerca

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e dagli artt. 483, 485 e 486 del Codice Penale.

Il vincitore dovrà inoltre rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, del quale gli verrà fornita copia.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro il termine di quindici gg. dalla pubblicazione della graduatoria.

L'Amministrazione garantisce la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.



Art. 12

Pubblicità della procedura selettiva

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato sul sito del suddetto Dipartimento (www.dipscr.uniroma1.it/dipartimento/bandi); dell'Ateneo "La Sapienza" (www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/as segni/default.php) e del MIUR e dell'Unione Europea: www.miur.it <http://ec.europa.eu/euraxess/>

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il presente bando di selezione sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

Per quanto non contemplato dal presente bando, il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni si atterrà alle norme vigenti in materia di concorsi pubblici, nonché, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del bando è la sig.a Maria Ragusa, indirizzo mail maria.ragusa@uniroma1.it - Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma

Roma, 10.10.2018

FIRMATO: LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Emanuela Prinzivalli)

VISTO: Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Maddalena Vecchione)